

con il rinvenimento del cadavere di Franco Lo Presti sessantaquattrenne detenuto nel carcere della Gorgonia che, come sembrano confermare tutti gli elementi indiziari, (profonde ferite alla testa) in meno di due mesi nell'isola carcere è stato teatro di ben due omicidi;

gli inquirenti affermano di aver già individuato il responsabile del primo omicidio ed hanno escluso che i due episodi siano collegati;

in un carcere siffatto la prevenzione appare la miglior forma di sicurezza evitando incompatibilità di sorta —:

quali siano le misure prese a tutela della sicurezza dei detenuti dell'isola e quali criteri di prevenzione vengano adottati per scegliere i detenuti ospiti del carcere. (4-09224)

\* \* \*

#### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

OLIVIERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal 1° maggio 2004 scatterà l'allargamento ad Est dell'Unione europea con la libera circolazione di merci e persone, assisteremo al fenomeno di famiglie in cerca di lavoro e di migliori condizioni salariali per un numero stimato di circa 350.000 persone all'anno;

venuto a conoscenza che il ministro Roberto Maroni, nella giornata del primo marzo, ha annunciato che al prossimo Consiglio dei ministri proporrà la « moratoria di due anni per limitare l'ingresso dei lavoratori dei nuovi dieci *partner* dell'Unione europea »;

visto che la moratoria sulla libera circolazione dei cittadini dell'Est europeo fa parte della clausola restrittiva del Trattato firmato nel 2003 e che questa è estensibile per un massimo di sette anni (due + tre + due);

considerato che questa ventilata chiusura ai lavoratori dell'Est — soprattutto il contingentamento di quelli stagionali — potrebbe creare grossi problemi anche nella regione Trentino-Alto Adige Südtirol in settori importanti legati all'agricoltura, quali quello frutticolo — nel periodo della raccolta delle mele — e quello zootecnico, nel periodo dell'alpeggio —:

se è a conoscenza della necessità dell'apporto di manodopera fornito da lavoratori stagionali, non stagionali e autonomi provenienti dall'Est, in molti ed importanti comparti produttivi dalla Regione Trentino-Alto Adige Südtirol e dell'Italia in generale;

se non ritiene opportuno giungere al superamento delle quote per lavoratori stagionali che arrivano in Italia da Paesi dell'Est Europa quali Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, per i quali non sarà più necessario il visto d'ingresso;

quali sono i reali intendimenti del Governo in merito all'annunciato provvedimento restrittivo nei confronti dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi dell'Est Europa, comunitari o meno. (5-02954)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

PERROTTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nelle Asl italiane, in applicazione della vigente normativa in materia di autocertificazione, è sufficiente la semplice dichiarazione del cittadino di essere esente dal *ticket* per non pagare le prestazioni sanitarie —:

quale sia la percentuale di cittadini che dichiara di esserne esente;

se sia vero che nelle regioni Umbria, Toscana ed Emilia Romagna l'esenzione riguarderebbe il 96 per cento della popolazione. (4-09212)

MENIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 gennaio 2004 l'INAIL, sede di Trieste, rilasciava al signor Mario Busani, nato a Zara (all'epoca provincia italiana) l'8 settembre 1937, un certificato di infortunio su cui compariva la dicitura « estero » per luogo di nascita;

di fronte alle rimostranze del Busani, il direttore della sede chiariva per iscritto che « l'indicazione "estero" indicata per ragioni informatiche sulle certificazioni mediche rilasciate dall'INAIL come luogo di nascita sta per Zara »;

è del tutto evidente che supposte « ragioni informatiche » non possano prevalere sulla legge dello stato, la quale prescrive che siano indicati con il loro vecchio nome e senza alcun altro riferimento i comuni dei cittadini nati nelle ex province italiane —:

se intendano dare disposizioni affinché l'INAIL provveda senza indugio ad uniformarsi alle disposizioni della legge 15 febbraio 1989 n. 54 « Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri stati in base al trattato di pace ».

(4-09217)

\* \* \*

SALUTE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

GIACCO, BATTAGLIA, SCIACCA, RAFALDINI, BOLOGNESI, ZANOTTI, DUCA, PETRELLA, GRILLINI, CALZOLAIO, GASPERRONI e CARLI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge 20 giugno 2003, n. 141 prevede al fine di addivenire ad una soluzione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da emoderivati infetti, di erogare importi specifici commisurati all'età del soggetto al momento della manifestazione del danno;

esistono due recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 423/2000 e la n. 233/2003) che consentono ai danneggiati da vaccinazione di richiedere il risarcimento dei danni biologici e morali nei confronti dello Stato;

esiste sentenza della Corte di Cassazione — Sezioni Unite che, finalmente, dopo 40 anni ha ammesso il diritto, dei congiunti di chi ha subito gravissime lesioni personali, al risarcimento dei danni morali;

quindi allo stato attuale della giurisprudenza sia i soggetti direttamente danneggiati dal contagio da vaccino, sia i loro congiunti che li assistono quotidianamente, possono agire nei confronti dello Stato con azioni risarcitorie, così come avvenuto per gli emotrasfusi;

i genitori dei cittadini danneggiati da vaccinazione hanno già inoltrato al suo Ministero, una ingente quantità di richieste risarcitorie, (ad oggi oltre 150, del valore complessivo di 200 milioni di euro) presentate dalle associazioni CONDAV, AMEV, COMILVA, senza ricevere alcuna risposta formale;

il TAR del Lazio, con la sentenza 1155/04 ha posto come unico limite alla proponibilità delle contestazioni degli interessati all'estensione del regolamento (3 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2003), attuativo del decreto-legge del 23 aprile 2003 n. 89 convertito in legge 20 giugno 2003, n. 141, la preventiva intimazione ad adempiere diretta al Ministero della salute, condizione peraltro già soddisfatta —:

se il Governo sia disponibile a costituire, con le Associazioni dei danneggiati da vaccino, un Gruppo tecnico paritetico per la valutazione, come già realizzato opportunamente con decreto ministeriale 13 marzo 2002 per i soggetti danneggiati da emoderivati infetti. (5-02953)